

soggiorno si intende revocato e si procede alla immediata emissione del decreto di espulsione del soggetto.

6. Qualora dalle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo emerga una irregolare posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari, ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 70 della presente legge sono raddoppiate le sanzioni previste alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3 dell'articolo 70, nel caso in cui il cittadino extracomunitario svolga attività di lavoro dipendente. Al cittadino extracomunitario che esercita attività di lavoro non subordinato è concesso un periodo di sessanta giorni, a decorrere dal rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, per regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa.

70. 09. (*ex* 65. 0. 4) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Stucchi.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

« ART. 70-bis. - 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

70. 010. (*già* 15. 33.) (*ex* 12. 27.) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto,

Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

70. 011. (*già* 16. 01.) (*ex* 13. 01. e 13. 04.) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001

le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

Seguono compensazioni dei Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 012. (già 15. 34.) (ex 12. 31.) Prestigiacomo, Micciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi al consumo nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica il « Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana » destinato al contenimento dei costi energetici dei cittadini e delle attività produttive.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

3. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in

tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

70. 013. (già 15. 45.) (ex 66. 0. 2.) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fiddelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed il prodotto petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo par-

zialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro.

70. 014. (già 16. 02.) (ex 13. 02. e 13. 05.) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite con rispettivamente « 100 miliardi » e « 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.

2001: — 44.000;

2002: — 6.000;

2003: — 52.000.

70. 020. (già 37. 01.) (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

« ART. 70-bis. - 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nella regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-l'Ulivo.

70. 015. (già 15. 48.) (ex 72. 199.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
70. 016. DEL GOVERNO.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare fino a: Sicilia con le seguenti: Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con la seguente: 600 miliardi.

Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

0. 70. 016. 3. (già 0. 12. 018. 3.) Chinca-rini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci aggiungere le seguenti: e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 70. 016. 1. (già 0. 12. 018. 1.) Bono.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia). - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il

contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

70. 016. (già 12. 018. I parte) Il Governo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mercati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle

produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

70. 017. (già 6. 1.) (ex 72. 200.) Piscitello.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

70. 019. (già 15. 35.) (ex 12. 32.) Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di oli minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in con-

sumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

5. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina *super* senza piombo a quello della benzina *super*, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

ART. 70-ter.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

70. 018 (già 11. 18). (ex 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turrone, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

(A.C. 7328-bis - sezione 8)

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 71.

(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,

n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata annualmente la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 71.

(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).

Sopprimerlo.

71. 1. (ex 66. 6). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

71. 2. (ex 66. 4). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio.

71. 3. (ex *66. 1. e *66. 2). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Chiappori, Donner, Martinelli, Paolo Colombo, Stefani.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dell'artigianato aggiungere le seguenti: , adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: entro il 31 gennaio di ogni anno.

71. 10. (ex 66. 7). Casinelli.

(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: 27 luglio 1997, n. 297 aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

71. 5. (ex 66. 9). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 2.

71. 6. (ex 66. 5). Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici locali e la costituzione di aziende in luogo dei servizi in economia gestiti direttamente dagli enti locali, entro il 30 giugno 2001 è istituito presso il Ministero dell'industria il Fondo per l'innovazione nei servizi, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una consistenza di lire venti miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali e di progetti di organizzazione azien-

dale dalle aree sviluppate alle aree dell'ex obiettivo 1, 2 e 5b, così come definite dalla Commissione dell'Unione Europea. Il Fondo può finanziare l'assistenza tecnica, gli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle infrastrutture necessarie nonché pacchetti integrati di servizi relativi all'assistenza tecnica alla nascita delle nuove aziende nel settore, all'organizzazione aziendale, alla formazione del personale, alla valutazione degli investimenti da realizzare, al trasferimento delle più avanzate tecnologie e delle competenze necessarie alla gestione secondo criteri di economicità e di efficienza.

2-ter. Per beneficiare delle provvidenze del Fondo di cui al comma *2-bis*, la cui gestione è affidata alla società Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2-quater. Entro il 30 giugno 2001, il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto, provvede a determinare le modalità ed i criteri di funzionamento del Fondo, nonché le tecniche di riparto dei fondi. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti dagli enti locali interessati e dalle Regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: legge 30 luglio 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico):

2001: — 20.000.

71. 7. (*ex* 66. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis. (*Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche*). -
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un »contributo annuale per la sicurezza alimentare« nella misura dello 1,5 per cento del fatturato annuo relativo:

a) alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recanti una classificazione di pericolo per gli effetti sulla salute che implichi l'indicazione di pericolo « Molto tossico », o « Tossico », o « Nocivo » o « Irritante », o comunque con una delle seguenti frasi di rischio presenti in etichetta: R50-molto tossico per gli organismi acquatici, R51-tossico per gli organismi acquatici, R52-nocivo per gli organismi acquatici, R53-può provocare a lungo termine effetti negativi sull'ambiente acquatico, R54-tossico per la flora, R55-tossico per la fauna, R56-tossico per gli organismi del terreno, R57-tossico per le api, R58-può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente e R59-pericoloso per lo strato di ozono. Il Ministro della sanità provvede ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma, in prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;

b) alla vendita di fertilizzanti di sintesi, contenenti nitrati con un titolo superiore all'8 per cento di azoto nitrico o

contenenti urea con un titolo superiore al 40 per cento di azoto ureico e privi di inibitori dell'ureasi e della nitrificazione, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

c) i titolari dell'immissione in commercio dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita;

d) i titolari degli esercizi di vendita dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera b), in base al relativo fatturato di vendita.

1-ter. L'utilizzatore finale dei prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), in caso di importazione diretta di detti prodotti, è tenuto al versamento di un contributo nella misura del 3 per cento del prezzo di acquisto.

1-quater. Al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di allevamenti estensivi e biologici, di cui al Regolamento (CEE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituito un contributo per la sicurezza alimentare e il benessere degli animali, nella misura del 10 per cento del fatturato annuo, a carico dei titolari delle autorizzazioni alla produzione per scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi ed integratori contenenti farine e proteine animali, individuati ai sensi dell'allegato II, parte A, Capo II lettere i) e l) della legge 15 febbraio 1963, n. 281. In caso di importazione diretta dei prodotti di cui al presente comma da parte

dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto».

b) Il comma 2, è sostituito dai seguenti:

« 2. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui ai commi 1 e 1-ter, versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola a basso impatto ambientale, mediante incentivi agli agricoltori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura a basso impatto ambientale, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle Regioni nell'ambito di un'apposita conferenza

dei servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2.

2-ter. È istituito il « Fondo per lo sviluppo della zootecnia biologica e del benessere degli animali da allevamento », alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui al comma 1-*quater*, versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità di bilancio previsionale di base del Ministero della sanità con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) l'incentivazione della riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, mediante l'erogazione di un contributo alle spese di investimento sostenute in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) incentivi per lo sviluppo del benessere animale mediante l'erogazione di un contributo alle spese per interventi finalizzati al miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestale, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili.

2-*quater*. Il Fondo di cui al comma 2-ter è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Mi-

nistro della sanità, sentiti gli assessori competenti delle Regioni nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori competenti possono presentare al Ministero della sanità entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-ter ».

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Il contributo di cui al comma 1-*quater* è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

71. 01. (ex 66. 0. 6). Procacci, Galletti, Scalia, Turrone, De Benetti, Paissan.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-*bis*. (Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali). - 1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e dei consorzi ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di

bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2001, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segue compensazione del gruppo di Alleanza nazionale.

71. 02. (ex 66. 0. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 7328-bis - sezione 9)

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 72.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in *leasing* per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modifica-

zioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza delle Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV s.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. La Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano approvati in conferenza di servizi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da cinque componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della naviga-

zione e designati, rispettivamente, dallo stesso Ministro, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 72.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

72. 1. (*ex* 67. 32). Mammola.

Sopprimere il comma 1.

72. 2. (*ex* 67. 18). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

72. 19. (*ex* 67. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

72. 17. (*ex* 67. 3). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministro *fino a:* o loro controllate *con le seguenti:* la deliberazione CIPE n. 173/99 in materia di tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza è soppressa.

72. 18. (ex 67. 7). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

Al comma 1, dopo le parole: 16 marzo 1999, n. 146 *sopprimere le parole da:* anche in deroga *fino alle parole:* loro controllate.

72. 3. (ex 67. 27). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: può altresì *fino a:* materiale rotabile.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

72. 26. Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole da: della legge 8 agosto 1992 n. 359 *fino alla fine del comma con le seguenti:* cessano di applicarsi al trasporto e si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria, la quale entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, deve essere trasferita dalla Ferrovie dello Stato Spa ad una società per azioni con capitale sociale a maggioranza del Ministero del tesoro. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie. Al fine di garantire a tutte le società la corretta ed omogenea applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, articolo 7, comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la costituzione di un Osservatorio permanente composto da cinque membri: un rappresen-

tante del Ministero dei trasporti, un rappresentante la società di infrastruttura, e tre rappresentanti delle associazioni produttive del settore.

72. 23. (ex 67. 29). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: alla tratta ferroviaria *fino alla fine del periodo con le seguenti:* alle tratte ferroviarie alta capacità Torino-Milano, Milano-Verona e Milano-Genova ed il contenimento dei costi di realizzazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, per ciascuna di tali tratte, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima. I componenti l'Osservatorio sono nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e sono designati, in ragione di uno per ciascun ente, dallo stesso Ministro, dal Presidente di ognuna delle regioni attraversate dalla tratta, dalla TAV e dal *General contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della tratta stessa.

72. 25. (ex 67. 28). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

72. 4. (ex * 67. 30). Mammola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* o per le tratte per le quali, alla data di entrata in vigore della

presente legge non sia stata ancora conclusa ed approvata la conferenza dei servizi.

72. 5. (ex 67. 31). Mammola.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o sia applicabile.

72. 6. (ex 67. 23). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: applicabile con le seguenti: accertata la possibilità di applicare.

72. 7. (ex 67. 24). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni, i progetti devono essere sottoposti a verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative.

72. 21. (ex 67. 10). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o a mezzo TAV Spa.

72. 8. (ex 67. 25). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alla normativa vigente.

72. 9. (ex 67. 26). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle tratte Roma-Napoli, Bologna-Firenze, Milano-Bologna, i contratti in essere saranno rinegoziati dalla società Ferrovie dello Stato Spa e comun-

que trasformati in contratti di appalto, affidando la direzione dei lavori ed i collaudi ad Italfer-Sistar Spa.

72. 20 (ex 67. 8). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

* **72. 10.** (ex *67. 21). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **72. 22.** (ex *67. 11). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la sollecita con le seguenti: entro il 2005 la.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 7, 11 e 6

72. 11. (ex 67. 12). Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte con le seguenti: dai presidenti delle regioni interessate.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoghe modalità saranno applicate ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea alta capacità Genova-Milano (prima fase del cosiddetto terzo valico); la cui realizzazione riveste carattere di estrema urgenza in relazione allo sviluppo della portualità ligure.

72. 12. (ex 67. 22). Bono.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In relazione allo stato di avanzamento dei lavori relativi alle altre tratte ed alle problematiche di carattere economico emergenti, il Ministro dei Trasporti di-

sponde la costituzione di analoghi Osservatori permanenti per ciascuno dei lotti in cui sono articolati gli appalti T.A.V. Tali Osservatori, composti secondo quanto indicato nel comma precedente, riferiscono periodicamente sull'andamento dei lavori e formulano proposte per rimediare alle problematiche emerse.

72. 24. (ex 67. 33). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

72. 16. (ex 67. 16). Soriero, Giardiello, Sales, Voza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la realizzazione della tratta ad alta capacità Milano-Venezia la relativa conferenza dei servizi è conclusa entro il 20 dicembre 2000, nel rispetto delle esigenze degli enti locali. Il relativo progetto è approvato con il ricorso all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 11, 12 e 6

72. 13. (ex 67. 13). Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti. (seconda versione).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il rilancio e lo sviluppo del porto di La Spezia, la Ferrovie dello Stato Spa provvede alla progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 6

72. 14. (ex 67. 14). Copercini, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 12 e 6.

72. 15. (ex 67. 15). Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alla Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione della ferrovia Casarsa - Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 6.000;

2002: — 4.000;

2003: — 4.000.

72. 35. (ex 67. 1). Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis. (Disposizioni per la realizzazione dell'opera autostradale Brescia-Milano con lo strumento del Project financing). — 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione dell'autostrada Brescia-Milano si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano le normative comunitarie in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. È consentita la costruzione dell'autostrada Brescia-Milano a condizione che sia inserita negli accordi di Programma quadro Stato-Regione Lombardia.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche in relazione a nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale, regionale o locale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.

4. La costruzione dell'autostrada Brescia-Milano non comporta oneri a carico dello Stato.

72. 01. (ex 67. 0. 2). Cè, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis. (Realizzazione di opere autostradali). — 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite negli accordi di Programma quadro Stato-regioni o nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale, regionale o locale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.

72. 02. (ex 67. 0. 3). Frosio Roncalli, Cè, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
72. 05 DEL GOVERNO

Sopprimere i commi 2 e 3.

0. 72. 05. 5. Turrone, Scalia, Paissan.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 72. 05. 1.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 72. 05. 2.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2, sostituire dalle parole: anche per i periodi nei quali, fino alla fine del comma, con le parole: solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica.

Inoltre al comma 3, dopo le parole: senza oneri per lo Stato, aggiungere le parole: e senza aumenti delle tariffe, e

sopprimere altresì dalle parole: anche successivi all'entrata in vigore fino alla fine del comma.

0. 72. 05. 10. Scalia, Gardiol, Turrone, Galletti, Paissan.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire dalle parole: anche per i periodi nei quali, fino alla fine del comma, con le parole: solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica.

Inoltre al comma 3, dopo le parole: senza oneri per lo Stato, aggiungere le parole: e senza aumenti delle tariffe.

0. 72. 05. 11. Scalia, Gardiol, Turrone, Galletti, Paissan.

Al comma 3, dopo le parole: e senza oneri per lo Stato inserire le seguenti: , nel rispetto dei valori tariffari vigenti e senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie.

0. 72. 05. 4. Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

(Disposizioni in materi di concessioni autostradali)

1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531 è abrogato.

2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche e integrazioni, deve intendersi riconosciuta anche per periodi nei quali la prevalenza della partecipazione pubblica sia venuta a mancare in forza di trasformazione o successione di Enti o Istituti di credito titolari di partecipazioni.

3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario e senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi dal Fondo Centrale di Garanzia, anche successivi all'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 130, assicurando, occorrendo in via transattiva, l'equilibrio finanziario delle gestioni e l'equità dei rapporti economici tra Stato e concessionari.

72. 05. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
72. 06 DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: Gli enti delle società con le seguenti: Gli enti e le società.

0. 72. 06. 2. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del territorio attraversato dall'infrastruttura autostradale e sopprimere il comma 2.

0. 72. 06. 3. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il secondo comma.

0. 72. 06. 1. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ove possibile.

0. 72. 06. 4. Formenti, Giancarlo Giorgetti.